

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N°1477 DEL 29/06/2010

OGGETTO: PROSECUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL DOTT. CIRO CLAUDIO
PIERGIANNI.

L'anno duemiladieci addi Ventinove del mese di giugno
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. ssa Elvira Solinas

- VISTA** la deliberazione n. 1656 del 20.12.2007 di autorizzazione alla stipula con l'ing. Ciro Claudio Piergianni di un rapporto di collaborazione professionale per attività di assistenza tecnica da prestarsi in collaborazione con le Strutture Aziendali per una conduzione ottimale e in sicurezza dei lavori di cui alla nota prot. 69788;
- VISTA** la richiesta, nota prot. n 3949 del 17.05.2010, fatta dai Dirigenti, rispettivamente, del Settore Gestione Patrimoniale, Investimenti, Ufficio espropri e del Settore Servizi Tecnici, Dott. Roberto Di Gennaro e Ing. Paolo Tauro di dar seguito al progetto originario;
- RILEVATO** come per il completamento del suddetto progetto si renda necessaria la prosecuzione del contratto con il professionista sopra generalizzato per consentire l'articolazione e lo sviluppo dello stesso progetto in tutte le varie fasi;
- PRESO ATTO** della disponibilità dell'Ing Ciro Claudio Piergianni a proseguire il rapporto di collaborazione professionale per attività di assistenza tecnica da prestarsi in collaborazione con le Strutture Aziendali;
- VISTA** la nota prot. n. 2010/5267 del 24.06.2010 con la quale vengono delegate, temporaneamente, le funzioni del Direttore Sanitario, alla Dott.ssa Elvira Solinas, Responsabile della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di proseguire con l'Ing Ciro Claudio Piergianni nato a Olbia il 30.04.1970 e ivi residente in via Petrucci, 13 il rapporto di collaborazione fino al 31.12.2011, per l'esercizio dell'attività di assistenza tecnica da prestarsi in collaborazione con le Strutture Aziendali;
- di stabilire che l'incarico, a tempo determinato, cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.


IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. ssa Elvira Solinas





IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Antonio Fadda



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Mario Giovanni Altana



Il Resp. Servizio Personale
Dott. ssa  Giovanna Puzi

p. n. 

ft

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 05/07/2019 e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 05/07/2019.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER DISCIPLINARE L'ATTIVITA' DI
ASSISTENZA TECNICA DA PRESTARSI PRESSO L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N.2.

Il giorno del mese di Giugno dell' anno duemiladieci
nella sede legale dell' Azienda Sanitaria Locale n. 2, - Partita Iva n.
01687160901- sita in Olbia via Bazzoni Sircana, n. 2/2A.

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2, d'ora in avanti indicata semplicemente
come "A.S.L.", Partita Iva n. 01687160901 nella persona del suo Legale
rappresentante, il Commissario Dott. Giovanni Antonio Fadda nato a
Ittiri il 01.09.1937 domiciliato per la sua carica presso l'Azienda Sanitaria
Locale n. 2 di Olbia, Via Caduti sul n.35, che agisce in nome e per conto
dell' Azienda sanitaria che rappresenta;

E

L'ing. Ciro Claudio Piergianni nato ad Olbia il 30.04.1970 ed ivi residente
in Via Petrucci, 13; Codice Fiscale: PRGCCL70D30G015Y che agisce in
nome e per conto proprio.

PREMESSO

- che l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia al fine procedere
all'attivazione del II° lotto del nuovo Presidio Giovanni Paolo II nonchè
alla ristrutturazione dei Presidi ospedalieri di Olbia, Tempio P. e La
Maddalena di cui alla nota prot. n. 69788 del 17.12.2007 a firma dell'Ing.

Paolo Tauro e del dott. Roberto Di Gennaro, nel più breve tempo possibile, deve dotarsi anche di professionalità tecniche esterne alle Strutture Aziendali competenti ma funzionalmente dipendenti dai medesimi con il compito di sovrintendere ad ogni incombenza tecnica per la conduzione ottimale ed in sicurezza dei lavori di cui alla citata nota;

- che la stipula di un contratto di collaborazione con il professionista sopra generalizzato consente una gestione degli incumbenti relativi più efficiente sotto il profilo organizzativo e più conveniente sotto il profilo economico;
 - che il professionista sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta dal curriculum formativo e professionale;
 - che il professionista innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro ricevute dall'ASL n.2;
 - che il professionista sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il collaboratore sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare assistenza tecnica, in qualità di ingegnere, alle strutture aziendali, quali l'Ufficio Tecnico e il Servizio Acquisti, necessaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato;

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno, a richiesta e secondo le esigenze da valutarsi dalla Direzione Aziendale, nello svolgimento delle seguenti competenze di carattere tecnico così individuate:

- A) Collaborare con le Strutture Aziendali per una conduzione ottimale e in sicurezza delle strutture ospedaliere di Olbia fino all'attivazione del II° lotto del nuovo ospedale Giovanni Paolo II;
- B) Coordinare i lavori di ristrutturazione del Presidio ospedaliero San Giovanni di Dio nonché concorrere alla redazione dei progetti relativi ai lavori pubblici di manutenzione e di ristrutturazione dei Presidi ospedalieri di Tempio P. e di La Maddalena ;
- C) Coadiuvare il RUP e la direzione dei lavori in tutti gli appalti connessi e necessari per l'attivazione del II° lotto del nuovo ospedale Giovanni Paolo II (data presunta di consegna fine 2010);
- D) Collaborare per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione delle reti di fonia mobile e fissa (quest'ultima anche con tecnologia VO.IP) e trasmissione dati;
- E) Fornire il proprio apporto specialistico al fine di conseguire l'obiettivo finale e gli obiettivi specifici ed intermedi indicati;

Il medesimo professionista, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n. 2.

ART.2

Le parti danno atto che la prestazione del professionista si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nel programma specifico di attività e che, pertanto, la prestazione della collaborazione sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale della ASL n.2;

ART.3.

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire una presenza in Azienda di almeno 40 ore settimanali, distribuite nell'arco della giornata anche in orari serali, notturni e festivi, sulla base delle esigenze operative;

ART.4

Quali sedi di riferimento per l'esercizio dell'attività di collaborazione vengono individuate le Strutture dell'Azienda di volta in volta indicate dalla Direzione dell'ASL n.2 per lo svolgimento dell'attività dedotta nel presente contratto;

ART.5

A fronte delle prestazioni descritte agli artt. 1,2,3, l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al professionista qui costituito un compenso lordo annuo pari a € 45.000,00 (diconsi euroquarantacinquemila/00).

Il compenso sopra indicato verrà corrisposto previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

Sull'importo del compenso lordo spettante al professionista a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della presente convenzione, verranno altresì operate dal committente le ritenute previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalla legge.

ART.7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal professionista resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART.8

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

ART. 9

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione ai sensi dell'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.10

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;

- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore.

ART. 11

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 12

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.13

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà una durata massima fino al 31.12.2011 con decorrenza dal 01.07.2010.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare

da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il professionista non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione venga valutata negativamente dal committente.

ART. 14

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giovanni Antonio Fadda

IL PROFESSIONISTA

Ing. Ciro Claudio Piergianni
